

**COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA**



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Revisionato al 2026

INDICE

- Art. 1. Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2. Gestione del servizio
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Presupposto per l'applicazione della Tari
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Superficie imponibile degli immobili
- Art. 7. Esclusioni
- Art. 8. Determinazione delle tariffe
- Art. 9. Articolazione della tariffa
- Art. 10. Periodi di applicazione della Tari
- Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Tariffa giornaliera
- Art. 15. Tributo provinciale Tefa
- Art. 16. Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Bonus sociale rifiuti
- Art. 18. Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 20. Riduzioni della tariffa per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 21. Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 22. Obbligo di presentazione dichiarazione Tari, contenuto e soggetti obbligati
- Art. 23. Poteri del Comune
- Art. 24. Riscossione
- Art. 25. Minimi riscuotibili
- Art. 26. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 27. Attività di accertamento della tari
- Art. 28. Sanzioni
- Art. 29. Rimborsi
- Art. 30. Contenzioso
- Art. 31. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 1. Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e applica e disciplina il tributo Tari, tassa sui rifiuti, previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 e successivi, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da apposito Regolamento Comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4. Presupposto per l'applicazione della Tari

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di due pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 4, comma 1, lett. g), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili

1. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. e la misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale ovvero da misurazione diretta.
2. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 7. Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani per le loro caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperti.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree

scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino inabitabili e contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati inagibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Ai fini della cessazione del tributo deve essere presentata fattura di chiusura/conguaglio finale di almeno due utenze a scelta fra acqua, gas ed energia elettrica

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8. Determinazione delle tariffe

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro 31 luglio di ogni anno.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono determinate sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate in fasce di "utenza domestica" e "utenza non domestica".

3. Le tariffe dei locali o aree scoperte possedute o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:

- a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza così come meglio definito all'art. 11;
- b) alla superficie dell'utenza;

4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base:

- a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti, elenco "classi di attività", come da tabella allegata al presente regolamento: allegato A 1;

b) alla superficie posseduta, o detenuta dall'utenza.

5. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale definito dal Piano Economico Finanziario.

Art. 10. Periodi di applicazione della TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.

2. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente dichiarata oppure ove la dichiarazione sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, paramtrate al numero degli occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti il calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale.

Qualora l'unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell'applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell'abitazione.

5. Riguardo al numero degli occupanti alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i soggetti domiciliati altrove per periodi inferiori ai 6 mesi continuativi e coloro che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti AIRE, e per gli alloggi tenuti a disposizione, occupati da soggetti ivi non residenti, si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare anagrafico indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 occupante ogni 40 mq.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1^a gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dal D.P.R. 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal D.P.R. 158/99 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14. Tariffa giornaliera

1. La Tari si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 15. Tributo provinciale Tefa

1. Ai soggetti passivi della Tari, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 19 e Legge 27 dicembre 2013 art. 1 comma 666.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 16. Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Del 30% per le abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
- b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
- c) del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa

2. Nel caso di utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, è possibile accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5%, a condizione che siano rispettate le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dal giorno successivo alla data di effettiva esistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal bimestre successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5 Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.

Art. 17. Bonus sociale rifiuti

1. Il bonus sociale rifiuti e le relative modalità applicative sono disciplinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con erogazione del bonus solo in relazione a un addebito della Tari a un membro del nucleo familiare agevolabile.

2 1.L'agevolazione tariffaria del 25% sulla TARI dovuta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è riconosciuta agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si trovano in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, identificati sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità. La soglia massima dell'ISEE per l'accesso all'agevolazione è fissata a 9.530 euro.

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, la soglia è elevata a 20.000 euro.

3. 2.L'agevolazione è applicata automaticamente agli utenti aventi diritto, identificati tramite il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e il Sistema Informativo Integrato (SII).

Nel caso in cui i beneficiari di questa agevolazione potrebbero rientrare anche nelle riduzioni previste dall'art.17 lettera a) ovvero riduzione del 30% della sola parte variabile per le abitazioni

con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, è inteso che non è ammessa la duplicazione delle agevolazioni, pertanto in tali casi, sarà riconosciuta la sola agevolazione normativa tariffaria del 25%.

4. Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, per annualità precedenti, il bonus sociale rifiuti è trattenuto dal gestore a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento; tale sollecito deve essere effettuato tramite le modalità previste dalla normativa, entro i termini di prescrizione del credito.

Art. 18. Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse delle facoltà di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo nella percentuale del 40%.

2. La riduzione viene applicata a congruaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza

dell'avvenuto riciclo e a tal fine l'utente è tenuto a trasmettere:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al riciclo nell'anno solare precedente distinta per codice EER (contratti, formulari, ed altra documentazione di legge);
- b) copia del registro di carico e scarico;
- c) copia autorizzazione rilasciata ai sensi di legge al soggetto che effettua il riciclo dei rifiuti urbani;
- d) i dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti, distinti per codice EER;
- e) la documentazione suddetta deve essere trasmessa a pena di decadenza a mezzo PEC, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

4. Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano dal bimestre successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, ove possibile dal bimestre successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le medesime riduzioni cessano di operare dal bimestre successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 19. Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine

previsto, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 18 del presente Regolamento.

4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.

5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destinazione al Comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della Tari. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

8. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate a recupero.

Art. 20. Riduzioni della tariffa della Tari per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 21. Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del tributo

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
2. i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali; L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne

diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su dichiarazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 22. Obbligo di presentazione dichiarazione Tari, contenuto e soggetti obbligati

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione o del possesso;
- b) la cessazione della detenzione o del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti, la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; dal detentore o dal possessore nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) entro il 30 giugno dell'anno successivo da quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
- b) entro il giorno successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento a.r. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 23. Poteri del Comune

1. Il Comune designa un funzionario responsabile per la Tari, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento per la Tari, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 24. Riscossione

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il In deroga all'art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi nel numero di rate stabilito con apposita deliberazione dell'organo competente alle scadenze fissate nella

stessa, a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune.

4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

5. In caso di omesso o parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento, ai sensi della Legge 160 27 dicembre 2019 art. 1 comma 792, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

Art. 25. Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad Euro 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 26. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tari del Comune un reclamo scritto e corredato da documentazione a supporto, ovvero una richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati..

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta al reclamo o alla richiesta di rettifica il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27. Attività di accertamento della Tari

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata a.r. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo Tari, il tributo Tefa, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 art. 13, comma 1.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Comune, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. La contestazione della violazione di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste dai commi da 2 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Corti di Giustizia Tributaria, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 30. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 31. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.